

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2024

333/2024/R/GAS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LA
REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI
BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE (TISG)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1305^a riunione del 30 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com) e i relativi Allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 222/2020/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 13/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 604/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 604/2023/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 marzo 2023, 114/2023/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 114/2023/R/gas), recante “Orientamenti in merito alla definizione del trattamento mensile degli *smart meter* gas di classe G4 e G6 ai fini del *settlement*”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 351/2023/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 351/2023/R/gas), recante “Modifiche e/o integrazioni al Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 giugno 2024, 221/2024/R/gas (di seguito: documento per la consultazione dell’Autorità 221/2024/R/gas), recante “Modifiche alla disciplina del *settlement* e del bilanciamento nel settore del gas naturale. Orientamenti per la revisione della regolazione”;
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 23 luglio 2024 (Prot. Autorità 53776 del 24 luglio 2024) (di seguito: comunicazione 23 luglio 2024);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato;
- il Codice di Rete della Società Gasdotti Italia S.p.A., come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- il processo di *settlement* gas, come disciplinato dal TISG, si basa sulle frequenze di lettura definite dall’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 per l’attribuzione del trattamento a ciascun punto di riconsegna allacciato alla rete di distribuzione (di seguito: PdR);
- nell’ambito delle sessioni di bilanciamento i PdR con trattamento MY, ossia i PdR per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti dall’articolo 14, comma 14.1, lettere da a) a c), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 (frequenza inferiore alla mensile), sono oggetto di profilazione sulla base del prelievo annuo CA_{PdR} (di cui all’articolo 4 del TISG) e del profilo di prelievo assegnato al punto dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) ai sensi dell’articolo 7 del TISG;
- per quanto concerne l’utente del bilanciamento (di seguito: UdB), ai fini della determinazione del disequilibrio di competenza, i prelievi giornalieri relativi ai PdR MY, considerati nell’equazione di bilancio, sono determinati dal

responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) in anticipo rispetto al termine del giorno gas ai sensi dell'articolo 10 del TISG ($Y_{UdB,k}^{prev}$); le partite economiche derivanti dalla differenza fra consumi effettivi e consumi stimati vengono successivamente regolarizzate dall'RdB ad un prezzo pari alla media aritmetica del mese m del *System Average Price* o *SAP*;

- il termine $Y_{UdB,k}^{prev}$ è utilizzato anche nella determinazione delle partite fisiche giornaliere provvisorie di competenza di ciascun UdB ai sensi dell'articolo 11 del TISG;
- i prelievi considerati nell'equazione di bilancio relativamente agli altri PdR, ossia i PdR con trattamento MM (frequenza di rilevazione mensile) e i PdR con trattamento MG (frequenza di rilevazione mensile con dettaglio giornaliero), sono invece determinati sulla base delle misure rilevate e trasmesse dalle imprese di distribuzione al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), che effettua l'aggregazione dei dati per ciascuna combinazione di *city gate*/trattamento/utente della distribuzione (di seguito: UdD)/UdB;
- con la deliberazione 269/2022/R/gas l'Autorità ha approvato, tra l'altro, alcune modifiche all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 stabilendo l'estensione agli *smart meter* di classe G4 e G6 della frequenza mensile di raccolta della misura, già vigente per i calibri maggiori, dall'1 aprile 2023;
- ai fini del *settlement* gas, l'entrata in vigore delle suddette disposizioni permette il passaggio di trattamento a PdR MM per gli *smart meter* di classe G4 e G6 ora gestiti come PdR MY.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 114/2023/R/gas l'Autorità ha presentato i propri orientamenti circa le modalità di gestione del passaggio di trattamento da MY a MM degli *smart meter* gas di classe G4 e G6, ai fini del *settlement*, proponendo di limitarlo ai PdR messi in servizio da più di 12 mesi, cui è associato un profilo di prelievo con componente termica e secondo un percorso di adozione graduale con intervallo temporale ottobre 2023 - aprile 2024;
- dalla consultazione sono emerse preoccupazioni in merito al possibile aumento degli oneri di sbilanciamento e dei rischi che tale passaggio pone in capo agli UdB ed è stata richiesta l'introduzione di efficaci misure di sterilizzazione; a tal riguardo, un utente ha proposto di prevedere che la posizione di bilanciamento dell'UdB venga calcolata facendo riferimento ad una previsione di prelievo dei PdR MM caratterizzata come " M^{PREV} ", comunicata in anticipo dall'RdB in analogia a quanto avviene per i PdR MY;
- con il documento per la consultazione 351/2023/R/gas l'Autorità ha illustrato puntualmente le possibili modifiche e/o integrazioni al TISG derivanti dall'accoglimento della suddetta proposta, in quanto ritenuta idonea a risolvere le criticità segnalate dagli utenti e ad agevolare il passaggio di trattamento, consentendo una più tempestiva contabilizzazione dei prelievi misurati

mensilmente (e non più quadrimestralmente, semestralmente o annualmente) già nella sessione di bilanciamento, oltre a prevenire ulteriori interventi in tema di anticipazione delle compensazioni economiche degli scostamenti tra prelievi effettivi e prelievi stimati rispetto all'effettuazione delle sessioni di aggiustamento;

- nello specifico, è stato prospettato di introdurre, al posto dei termini previsti per i PdR MM ($M_{UdB,k}$ e $M_{UdB,k}^{prev}$) e PdR MY ($Y_{UdB,k}^{prev}$ e $Y_{UdB,k}$), due nuovi termini definiti come $YM_{UdB,k}^{prev}$ (somma dei prelievi attesi per i PdR MY e PdR MM) e $YM_{UdB,k}$ (somma dei prelievi effettivi dei PdR MY e PdR MM), in considerazione delle tempistiche di implementazione informatica espresse dall'RdB;
- in risposta alla consultazione la quasi totalità dei partecipanti ha richiesto di mantenere separata l'informazione dei prelievi (previsivi, provvisori e definitivi) attribuiti alle due tipologie di trattamento, PdR MM e PdR MY, confermando il livello di dettaglio vigente, al fine di evitare un'impropria riduzione del set informativo a disposizione e favorendo la trasparenza necessaria a consentire agli UdB di verificare i prelievi loro attribuiti e identificare l'origine di eventuali problemi di allocazione.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con il documento per la consultazione 221/2024/R/gas, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 604/2023/R/gas, al fine di garantire una revisione ordinata della disciplina del bilanciamento e del *settlement*, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti volti, tra l'altro, all'integrazione della disciplina del TISG, tenendo conto anche delle osservazioni emerse nell'ambito della consultazione di cui al sopracitato documento 351/2023/R/gas;
- nello specifico, con riferimento alle tempistiche di cambio di trattamento da MY a MM, successivo all'entrata in vigore della deliberazione 269/2022/R/gas, ai fini del *settlement*, è stato prospettato:
 - a. il passaggio *massivo* all'1 ottobre 2024 per tutti i PdR dotati di *smart meter* G4 e G6 installati alla data del 30 giugno 2024;
 - b. a seguire, dal mese successivo, il passaggio *puntuale* di ogni PdR a decorrere dal primo giorno del mese successivo al novantesimo giorno dall'installazione dello *smart meter* G4 o G6;
- il Gestore del SII effettuerebbe il cambio di trattamento secondo modalità operative rese pubbliche dal medesimo sul proprio sito internet, provvedendo all'aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) e mettendo a disposizione degli operatori l'informazione nell'ambito dei flussi informativi di cui all'articolo 27 del TISG, trasmessi il mese precedente a quello di competenza;
- per quanto concerne la gestione del bilanciamento per i PdR MM, accogliendo le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 351/2023/R/gas, l'Autorità ha prospettato che sia mantenuta distinta evidenza dei termini $Y_{UdB,k}^{prev}$ e $M_{UdB,k}^{prev}$. Tuttavia, tenendo in considerazione quanto indicato

dall'RdB circa i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi informativi, a partire dall'1 ottobre 2024, l'Autorità ha ipotizzato che gli stessi termini possano essere inizialmente messi a disposizione in forma aggregata ($YM_{UdB,k}^{prev}$), prevedendo al contempo la messa a disposizione da parte dell'RdB di informazioni aggiuntive che consentano agli utenti di ripartirli autonomamente tra prelievi afferenti a PdR MY e PdR MM, sulla base della soluzione transitoria individuata da Snam Rete Gas, (descritta in dettaglio nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas a cui si rimanda).

CONSIDERATO, INFINE, CHE, PER QUANTO RIGUARDA IL SETTLEMENT:

- le risposte al documento per la consultazione 221/2024/R/gas mostrano un generale apprezzamento e condivisione degli orientamenti prospettati; due associazioni di operatori ed un operatore evidenziano l'opportunità che il passaggio massivo di trattamento da MY a MM per tutti i PdR già dotati di *smart meter* al 30 giugno 2024 venga previsto a decorrere dall'anno termico 2025 - 2026, non solo per consentire agli operatori di internalizzare i necessari cambiamenti sotto il profilo contrattuale e commerciale, ma anche per partire da subito con la soluzione a regime per quanto concerne i prelievi attesi;
- un operatore, esprimendo apprezzamento per la proposta relativa al passaggio di trattamento, che avrebbe ripercussioni positive su molteplici aspetti (dalla fatturazione ai clienti finali di corrispettivi più coerenti con i reali prelievi dalla rete, ad una più efficace gestione delle partite di bilanciamento), sottolinea nuovamente l'opportunità che un set di dati storici - relativi perlomeno ai 12 mesi precedenti l'attivazione - siano messi a disposizione del nuovo fornitore attraverso l'RCU al momento del perfezionamento della pratica di *switching*;
- due imprese di distribuzione e due associazioni di operatori, pur riconoscendo come l'implementazione del passaggio di trattamento sia di notevole importanza per una corretta e rapida allocazione delle partite fisico-economiche di gas, hanno rappresentato la necessità di sterilizzare eventuali impatti negativi correlati al passaggio di trattamento da MY a MM in relazione al meccanismo incentivante introdotto con la deliberazione 555/2022/R/gas; a tal fine, è stato richiesto che contestualmente sia prevista la sospensione del richiamato meccanismo per i PdR oggetto di passaggio di trattamento, rilevando la necessità che: (i) sia raggiunta la ragionevole certezza della risoluzione delle criticità già segnalate circa il corretto recepimento dei flussi di misura; (ii) sia effettuata una valutazione di sostenibilità della gestione dei dati di misura da verificare (segnalati dal SII come esclusi o incoerenti) e riscontrare entro i termini della sessione di bilanciamento, in considerazione del loro possibile incremento a seguito del passaggio di trattamento; (iii) vengano effettuate riflessioni sulla effettiva congruità della penale unitaria, oggi fissata pari agli importi degli indennizzi per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE, PER QUANTO RIGUARDA IL BILANCIAMENTO:

- è stato evidenziato che la distinta evidenza dei termini $Y_{UdB,k}^{prev}$ e $M_{UdB,k}^{prev}$ è funzionale a verificare i prelievi attribuiti e identificare l'origine di eventuali problemi di allocazione ed è, pertanto, stato richiesto di limitare il periodo transitorio durante il quale i dati previsionali dei prelievi afferenti a PdR MY e PdR MM saranno forniti accorpatis - anche se prospettando durate diverse - e di fornire tempistiche certe;
- nello specifico, un operatore ritiene che il transitorio debba essere temporalmente contenuto in tre mesi (con superamento della fase transitoria da gennaio 2025); un altro auspica che il periodo transitorio duri al massimo fino ad agosto 2025, in tempo per disporre del completo dettaglio informativo entro l'inizio dell'anno termico 2025 - 2026; un'associazione ed un operatore preferiscono che sia programmata l'entrata in vigore della soluzione definitiva al più tardi all'1 ottobre 2025; un operatore chiede di fissare un transitorio non superiore a sei mesi, in considerazione del fatto che la soluzione prospettata implica il rischio di potenziali errori giacché attribuisce agli UdB il compito e la responsabilità di determinare i termini Y_{UdB}^{prev} e M_{UdB}^{prev} extra sistema, sulla base della reportistica trasmessa dall'RdB ovvero sui dati di allocazione forniti dal SII in sede di bilanciamento definitivo;
- una impresa di trasporto ha rilevato come la soluzione transitoria proposta per la gestione del termine $YM_{UdB,k}^{prev}$ comporterebbe un aggravio delle attività di sviluppo dei propri sistemi informativi (peraltro, con tempistiche uguali a quelle di implementazione della soluzione a regime) e, pertanto, ritiene più efficiente adottare direttamente la soluzione definitiva;
- l'RdB, nel confermare la disponibilità all'implementazione della soluzione transitoria a partire dall'1 ottobre 2024, gestita "fuori sistema", descritta nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas, ha ribadito che la soluzione a regime comporta una modifica strutturale dei sistemi informativi e dei processi tale da richiedere tempi di realizzazione e adeguamento non brevi, ancora in corso di valutazione ma prevedibilmente superiori all'anno;
- successivamente alla fase di consultazione, l'RdB con comunicazione 23 luglio 2024 ha rappresentato di poter adottare modalità che consentono di mantenere la distinzione dei termini Y_{UdB}^{prev} e M_{UdB}^{prev} nell'ambito delle informazioni funzionali alla sessione di bilanciamento, rendendo quindi, sin da subito, disponibile il *set* informativo previsto a regime;
- conseguentemente, l'assetto transitorio illustrato nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas riguarderebbe solo il bilancio provvisorio e le informazioni rese disponibili nel corso del giorno gas relative ai volumi da bilanciare da parte di ciascun UdB.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare quanto illustrato nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas, anche alla luce dei pareri prevalentemente positivi espressi in sede di consultazione dagli operatori ed in considerazione del fatto che non si ritiene più rinviabile l'adozione di un assetto, già oggetto di una lunga fase di consultazione (vista anche l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla deliberazione 269/2022/R/gas all'1 aprile 2023), idoneo a ridurre i costi del *settlement* con una più tempestiva contabilizzazione dei consumi effettivi;
- sia opportuno ribadire l'importanza che le disposizioni relative ai prelievi attesi entrino in vigore in contemporanea al passaggio di trattamento da MY a MM per i PdR dotati di *smart meter* G4 e G6 installati al 30 giugno 2024, ossia il prossimo 1 ottobre, come specificato nei documenti per la consultazione 351/2023/R/gas e 221/2024/R/gas;
- quanto da ultimo prospettato dall'RdB in relazione alla messa a disposizione in prima applicazione delle informazioni sia idoneo a risolvere le criticità segnalate dagli utenti circa l'esigenza di mantenere un dettaglio informativo che consenta di verificare i prelievi attribuiti e identificare l'origine di eventuali problemi di allocazione;
- in prima applicazione del presente provvedimento, l'RdB possa pertanto rendere disponibile:
 - a) secondo l'assetto transitorio illustrato nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas, le informazioni relative al bilancio provvisorio e quelle aggiornate nel corso del giorno gas riguardanti i volumi da bilanciare da parte di ciascun UdB;
 - b) secondo modalità di comunicazione pubblicate sul proprio sito internet, le informazioni funzionali al bilanciamento con il livello di dettaglio previsto dalle modifiche al TISG approvate dal presente provvedimento;
- in considerazione del carattere prettamente implementativo delle modifiche da apportare ai Codici di Rete in esito all'approvazione del presente provvedimento, sia possibile prevedere che il recepimento di quanto ivi disposto possa avvenire senza l'ordinaria fase di consultazione da parte delle imprese di trasporto;
- sia opportuno accogliere la richiesta relativa alla messa a disposizione dei dati storici di misura al nuovo fornitore, con riferimento ai PdR con trattamento MG e MM, prevedendo in particolare che, a decorrere dal mese di aprile 2025, in caso di *switching*, il SII renda disponibili i dati storici di misura, relativi agli ultimi 12 mesi antecedenti la data di decorrenza del cambio fornitore, all'UdD e all'UdB entranti (nel caso in cui lo *switching* comporti la variazione anche dell'UdB);
- per le finalità di cui al punto precedente, sia opportuno prevedere che il Gestore del SII pubblichi le specifiche tecniche funzionali alla messa a disposizione dei dati storici di misura entro il sestultimo giorno del mese antecedente la data di decorrenza del cambio fornitore;
- l'eventuale opportunità di introdurre specifiche disposizioni inerenti all'applicazione del meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione

555/2022/R/gas, richiesta da alcuni operatori, sia valutata in esito alle verifiche in corso circa le criticità segnalate dalle imprese di distribuzione in relazione alle procedure di *settlement* adottate dal Gestore del SII

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche al TISG che entrano in vigore l'1 ottobre 2024:
 - 1.1 all'articolo 1, comma 1.1, le lettere p), q) e r) sono sostituite dalle seguenti:
 - “p) **PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero o PdR MG** sono i punti di riconsegna cui si applicano le disposizioni dell'Articolo 51, comma 51.1 del TIVG;
 - q) **PdR misurati mensilmente o PdR MM** sono i punti di riconsegna non dotati di *smart meter* per i quali i tentativi di raccolta della misura sono definiti all'Articolo 50, comma 50.1, lettera d) del TIVG e quelli dotati di *smart meter*, cui si applicano le disposizioni dell'Articolo 51, comma 51.2 del TIVG;
 - r) **PdR misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero o PdR MY** sono tutti gli altri punti di riconsegna cui, quindi, non si applicano le disposizioni che definiscono i PdR MG e i PdR MM;”;
 - 1.2 all'articolo 1, comma 1.1, alla lettera ll) le parole “28 maggio 2009, ARG/gas 64/09” sono sostituite con le parole “14 marzo 2023, 100/2023/R/com”;
 - 1.3 all'articolo 10, comma 10.1:
 - a. alla lettera a), dopo le parole “dell'insieme dei PdR MY” sono aggiunte le parole “e dei PdR MM” e il primo membro della formula è sostituito con il termine
$$\left. \begin{array}{l} Y_{UdD,PROF,UdB,k}^{prev} \\ M_{UdD,PROF,UdB,k}^{prev} \end{array} \right\};$$
 - b. alla lettera b), dopo le parole “dell'insieme dei PdR MY” sono aggiunte le parole “e dei PdR MM” e, alla fine, è aggiunta la formula
$$M_{UdB,PROF,k}^{prev} = \sum_{UdD} M_{UdD,PROF,UdB,k}^{prev};$$
 - c. alla lettera c) è aggiunta la formula
$$M_{UdB,k}^{prev} = \sum_{PROF} M_{UdB,PROF,k}^{prev};$$
 - 1.4 all'articolo 11:
 - a. al comma 11.1, lettera b), il termine $M_{UdB,k}^{Prov}$ è sostituito con il termine $M_{UdB,k}^{prev}$ e le parole “provvisorio attribuito giornalmente all'insieme dei PdR MM” sono sostituite con le parole “atteso, relativo all'insieme dei PdR MM, determinato dall'RdB ai sensi del precedente Articolo 10”;

- b. al comma 11.2, le parole “i termini $G_{UdB,k}^{Prov}$ e $M_{UdB,k}^{Prov}$, relativi” sono sostituite dalle parole “il termine $G_{UdB,k}^{Prov}$, relativo” e, di conseguenza, nella successiva formula il primo membro è sostituito con il termine $G_{UdB,k}^{Prov}$;
- 1.5 all’articolo 12, comma 12.1, alla lettera c), il termine $M_{UdB,k}$ è sostituito con il termine $M_{UdB,k}^{prev}$;
- 1.6 all’articolo 20, comma 20.1, lettera a), il termine $M_{UdB,k}^A$ è sostituito con il termine $M_{UdB,k}^{prev}$ e le parole “ $Y_{UdB,k}^{prev}$ è il termine” sono sostituite con le parole “ $Y_{UdB,k}^{prev}$ e $M_{UdB,k}^{prev}$ sono i termini”;
- 1.7 all’articolo 30, comma 30.2, le parole “il valore” sono sostituite con le parole “i valori” e la parola “aggregato” con la parola “aggregati”;
2. di prevedere che con riferimento ai PdR dotati di *smart meter* di calibro G4 e G6 installati dopo il 30 giugno 2024, il Gestore del SII attribuisca il trattamento MM con effetti dal primo giorno del mese successivo al novantesimo giorno dall’installazione dello *smart meter*;
3. di prevedere che con riferimento ai PdR dotati di *smart meter* di calibro G4 e G6 già installati alla data del 30 giugno 2024, il Gestore del SII attribuisca il trattamento MM con effetti dall’1 ottobre 2024;
4. di approvare la seguente modifica all’Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com, che entra in vigore l’1 aprile 2025:
- 4.1 all’articolo 4, dopo il comma 4.2, è aggiunto il seguente comma:
- “4.3 Con riferimento ai punti di riconsegna con trattamento MG e MM ai sensi del TISG, il SII mette a disposizione dell’utente della distribuzione entrante e dell’utente del bilanciamento entrante i dati storici di misura entro e non oltre il sestultimo giorno del mese antecedente la data di attivazione contrattuale, integrando i dati storici di misura relativi all’ultimo mese antecedente la data di decorrenza dello *switching* entro il sestultimo giorno del mese di attivazione contrattuale.”;
5. di prevedere che Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, definisca e pubblichi:
- 5.1 le procedure operative funzionali a consentire l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2. e 3. entro il 10 settembre 2024;
- 5.2 le specifiche tecniche relative alla messa a disposizione dei dati storici di cui al precedente punto 4., entro il 30 novembre 2024;
6. di prevedere che in prima applicazione, sino alla disponibilità dei sistemi informativi, l’RdB renda disponibile:
- 6.1 ai fini del bilancio provvisorio, nell’ambito dell’obbligo informativo di cui al comma 30.1 del TISG, i termini di cui ai commi 11.1, lettere b) e c) del TISG come modificato dal presente provvedimento, in un unico termine pari alla loro

- somma. In tal caso, l'RdB mette a disposizione degli utenti la ripartizione percentuale dei medesimi termini valida per ciascun mese;
- 6.2 con riferimento alla messa a disposizione del prelievo atteso di cui al comma 30.2 del TISG, in luogo dei valori di cui al comma 10.1, lettera c), del TISG come modificato dal presente provvedimento, aggregati su base nazionale per ciascun UdB, la loro somma;
 - 6.3 ai fini del bilancio definitivo, le informazioni di cui al comma 10.1, lettere da a) a c), del TISG come modificato dal presente provvedimento, secondo modalità dallo stesso stabilite e pubblicate sul proprio sito internet;
 7. di dare mandato alle imprese di trasporto di procedere all'aggiornamento dei Codici di Rete funzionale al recepimento di quanto previsto dal presente provvedimento;
 8. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquirente Unico S.p.A., alla società Snam Rete Gas S.p.A. e alla società Società Gasdotti Italia S.p.A.;
 9. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il TISG e l'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini